

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 ottobre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 4.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2021.** (22R00361)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 5.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024.** (22R00362) ..... Pag. 1

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 giugno 2021, n. 14-48/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg, "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L".** (22R00363) ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 agosto 2021, n. 15-49/Leg.

**Regolamento concernente «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi».** (22R00364)..... Pag. 7

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio  
2022, n. 011/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339.** (22R00365)..... Pag. 10



<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2022, n. <b>014/Pres.</b></p> <p><b>Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.</b> (22R00366)..... <i>Pag.</i> 12</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. <b>12.</b></p> <p><b>Disposizioni in materia di cooperative di comunità.</b> (22R00367) ..... <i>Pag.</i> 14</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE TOSCANA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. <b>16.</b></p> <p><b>Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.</b> (22R00369) ..... <i>Pag.</i> 16</p>	<p>LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. <b>17.</b></p> <p><b>Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Seconda variazione.</b> (22R00370)..... <i>Pag.</i> 25</p> <p>LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. <b>19.</b></p> <p><b>Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.</b> (22R00371)..... <i>Pag.</i> 27</p> <p>LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 giugno 2022, n. <b>20.</b></p> <p><b>Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.</b> (22R00372) ... <i>Pag.</i> 28</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2022, n. <b>18/R.</b></p> <p><b>Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R.</b> (22R00368) ..... <i>Pag.</i> 29</p>
---	--



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 4.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2021.**

*(Pubblicata nel Numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/Sez. gen. del 1° agosto 2022)*

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTI**

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2021*

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2021, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni.

Art. 2.

*Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato giunta-consiglio per l'esercizio finanziario 2021.*

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2021 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.

2. Il rendiconto consolidato giunta-consiglio per l'esercizio finanziario 2021 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 1° agosto 2022

*Il Presidente della regione:* FUGATTI

22R00361

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 5.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 30/Sez. gen. del 1° agosto 2022)*

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTI**

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3. (NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ DELLA REGIONE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni*


1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i referendum e le consultazioni popolari lo statuto comunale può prevedere il voto per corrispondenza.»;

b) al comma 2 dell'art. 54, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.»;

c) dopo l'art. 68 è inserito il seguente:



«Art. 68.1 (Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione). — 1. A decorrere dall'anno 2023, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della provincia di Trento fissate dal DPRReg. 18 febbraio 2020, n. 7, sono rideterminate nel modo seguente:

a) per tutti i comuni fino a 500 abitanti l'indennità è fissata in euro 2.210 mensili;

b) con aumento del 35 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

c) con aumento del 22 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

d) con aumento del 18 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

e) con aumento del 18 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

t) con aumento del 18 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti;

g) con aumento del 22 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

h) con aumento del 36 per cento per i comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti;

i) con aumento del 46 per cento per i comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza.

2. A decorrere dal 2024 l'indennità di carica del sindaco del Comune di Trento è fissata in euro 11.040 mensili.

3. A decorrere dall'anno 2023, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano fissate dal DPRReg. n. 7 del 2020 sono rideterminate nel modo seguente:

a) per tutti i comuni fino a 500 abitanti l'indennità è fissata in euro 2.210 mensili;

b) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

c) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

d) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

e) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti;

f) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

g) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti;

h) con aumento dell'8 per cento nei comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

i) con aumento del 4 per cento nei comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti.

4. A decorrere dall'anno 2023, la misura percentuale delle indennità di carica degli assessori dei comuni della provincia di Bolzano fissata dalla tabella F del DPRReg. n. 7 del 2020 è rideterminata nel modo seguente:

a) 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;

b) 38 per cento nei comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

c) 42 per cento nei comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti.

5. Le indennità dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli sono adeguate alle nuove indennità dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DPRReg. n. 7 del 2020, tenuto conto delle modifiche di cui al comma 4.

6. Salvo quanto previsto dal comma 7, restano ferme le indennità fissate nel DPRReg. n. 7 del 2020 per i comuni con popolazione diversa da quella indicata nei commi 1, 2, 3 e 4.

7. A decorrere dall'anno 2023, la misura delle indennità di carica è rideterminata in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretarile o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2020 rispetto a quanto previsto dal DPRReg. n. 7 del 2020, assegnando in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa. Rimane transitoriamente confermata fino al turno generale del 2025 l'indennità prevista dal DPRReg. n. 7 del 2020 in caso di variazione negativa della popolazione residente.

8. Ai fini del comma 7 si considerano anche le nuove fasce costituite dai comuni con popolazione da 5.001 fino a 10.000 abitanti e dai comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza.

9. In caso di cifra decimale, le indennità sono arrotondate all'unità inferiore.


10. A decorrere dall'anno 2023 ai sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza si applicano le disposizioni sul tempo pieno previste dall'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 del DPRReg. n. 7 del 2020.

11. L'importo dei gettoni di presenza fissato dalla tabella I del DPRReg. n. 7 del 2020 è aumentato del 10 per cento a decorrere dal 2023.

12. In considerazione delle risorse che annualmente si rendono disponibili nei bilanci provinciali a seguito dell'accollo da parte della regione di una quota del contributo alla finanza pubblica delle province autonome, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità provvedono le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza esclusiva in materia di finanza locale.

13. Per consentire alle province di provvedere alla copertura finanziaria, entro il 30 settembre 2022 la giunta regionale adotta un atto ricognitivo delle nuove indennità spettanti agli amministratori comunali.

14. Entro il 30 novembre 2022 la giunta regionale adotta un nuovo regolamento ricognitivo delle modifiche introdotte con il presente articolo. Il regolamento trova applicazione a decorrere dall'anno 2023. Per l'approvazione dello stesso non si osserva la procedura prevista dall'art. 67, comma 3.»;



d) all'art. 149, comma 1, dopo le parole: «La nomina a segretario comunale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

e) all'art. 150, comma 1, dopo le parole: «La nomina a segretario comunale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

e) all'art. 151, comma 1, dopo le parole: «La nomina a segretario generale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

g) all'art. 202, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,»;

h) dopo l'art. 217 è inserito il seguente:

«Art. 217-bis (Disposizioni particolari per il turno generale). — 1. In occasione del turno generale si applicano le seguenti disposizioni:

a) i termini fissati dagli articoli 219, comma 1, 220, commi 1 e 9, e 242, commi 4 e 5, sono anticipati di quattordici giorni;

b) in deroga al termine previsto dall'alea del comma 1 dell'art. 244 la commissione o sottocommissione elettorale circondariale effettua gli adempimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo entro il quinto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature;

c) in deroga a quanto previsto dall'art. 244, comma 4, il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il quinto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sotto-commissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista;

d) in deroga a quanto previsto dall'art. 244, comma 5, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9,00 del sesto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature per effettuare gli adempimenti stabiliti dallo stesso comma 5;

e) con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni rimane fermo che le variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dello stesso art. 32 si effettuano non oltre il termine dei quarantacinque giorni anteriori alle elezioni previsto in via ordinaria per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

f) per data di pubblicazione del manifesto ai fini degli adempimenti recati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50 e successive modificazioni si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione;

g) per data di pubblicazione del manifesto ai fini degli ulteriori adempimenti, limiti o divieti previsti dalla disciplina statale applicabile alle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni della regione si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione;

h) per quanto non previsto da questo articolo, trovano applicazione le norme previste per i turni ordinari»;

i) l'art. 233 è abrogato.

## Art. 2.

*Raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19*

1. Per il turno elettorale autunnale di cui all'art. 217, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni trovano applicazione per il 2022 le modalità operative, precauzionali e di sicurezza stabilite con il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, in relazione alle elezioni comunali per la raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 2022 convertito dalla legge n. 84 del 2022 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'art. 232 della legge regionale n. 2 del 2018 aumentato del 50 per cento. Alla maggiore spesa provvedono i comuni con le risorse proprie.

## Art. 3.

*Aumento del contributo previsto dall'art. 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modificazioni*

1. Per l'anno 2022 il finanziamento previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 100.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.


2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2022 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona) della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «e delle aziende pubbliche di servizi alla persona» sono soppresse;



b) al comma 1 le parole: «e le aziende pubbliche di servizi alla persona» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di piano integrato di attività e organizzazione*

1. Per l'anno 2022 le aziende pubbliche di servizi alla persona applicano le disposizioni previste dall'art. 4 (Piano integrato di attività e organizzazione) della legge regionale n. 7 del 2021 entro i termini previsti a livello nazionale per gli enti locali.

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari) e successive modificazioni*

1. All'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1-bis le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 (Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione) e successive modificazioni*

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 23 del 1958 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Nelle assunzioni di personale presso gli uffici delle sedi centrali e gli uffici del Giudice di pace, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere. Nelle assunzioni di personale presso gli uffici giudiziari aventi sede in provincia di Trento e Bolzano, si applica rispettivamente la normativa vigente nelle province di Trento e Bolzano.».

#### Art. 8.

*Modifica all'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modificazioni, e disposizioni transitorie*

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 3 del 2000 le parole: «L'organismo resta in carica per la durata della Legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «L'organismo resta in carica per tre anni dalla data della nomina. L'incarico all'organismo o ai singoli membri può essere rinnovato per una sola volta.».

2. L'organismo in carica alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica fino alla sua naturale scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis della legge regionale n. 3 del 2000, nel testo vigente prima della modificazione ad esso apportata dal comma 1 di quest'articolo.

3. In occasione del primo rinnovo dell'organismo successivo all'entrata in vigore di questa legge si applica quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 3 del 2000, come introdotto dal comma 1 di quest'articolo.

#### Art. 9.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 3 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'art. 34 è inserito il seguente:

«9-bis. Le attestazioni di regolarità contabile di cui al presente articolo sono firmate dal direttore dell'Ufficio competente per il controllo contabile o da funzionari dell'Ufficio a ciò delegati dal direttore.»;

b) al comma 2 dell'art. 34-bis le parole: «Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di ugual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali l'incarico è stato svolto.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente è eletto dal Collegio in occasione della prima riunione a maggioranza assoluta e in forma palese. Qualora nessuno dei componenti risultasse eletto alla prima votazione, l'incarico si intende conferito al componente con maggior anzianità di iscrizione nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 4.»;

c) dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 34-bis è aggiunta la seguente:


«f-bis) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione.»;

d) la lettera d) del comma 1 dell'art. 34-quater è sostituita dalla seguente:

«d) i criteri per l'attribuzione dell'incarico nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco, tenuto conto dell'ordine di priorità derivante dal sorteggio effettuato in occasione dell'ultimo aggiornamento dello stesso, nonché di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34-bis, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità; il sorteggio non viene effettuato qualora la Giunta eserciti la facoltà di cui al comma 7 dell'art. 34-bis;»;

e) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 34-quater, dopo le parole: «dei lavori del Collegio,» sono inserite le seguenti: «che può riunirsi anche in modalità a distanza e».

2. La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 1 si applica a decorrere dalla prima nomina del Collegio dei revisori dei conti effettuata con sorteggio successiva all'entrata in vigore di questa legge.



## Art. 10.

*Integrazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021*

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è integrato dei seguenti importi:

- a) 760.000,00 euro sull'esercizio 2022;
- b) 380.000,00 euro sull'esercizio 2023;
- c) 380.000,00 euro sull'esercizio 2024.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 760.000,00 per l'esercizio 2022, in euro 380.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 380.000,00 per l'esercizio 2024 si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 3 (Agenzia Regionale della Giustizia) della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, dopo le parole: «supporto agli uffici giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), in materia di giudici di pace. L'Agenzia Regionale della Giustizia gestisce le funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari e agli uffici dei giudici di pace, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale nomina quattro membri del Consiglio di presidenza, tra cui il Presidente, e un dirigente con funzioni di direttore dell'agenzia. Del Consiglio di presidenza fanno inoltre parte, di diritto e a titolo gratuito, ai fini dell'individuazione delle esigenze di supporto organizzativo degli uffici giudiziari e delle relative priorità, il Presidente della Corte d'appello, il Presidente della sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello, ed il Procuratore generale oppure loro delegati. Il Consiglio di presidenza esercita funzioni di programmazione dei lavori e delle attività, definizione degli obiettivi e individuazione delle priorità coerenti con gli atti d'indirizzo del Ministro della giustizia. Al fine di acquisire il parere su specifiche questioni di particolare rilevanza per il buon andamento degli uffici giudiziari nelle materie previste dall'atto organizzativo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio di presidenza invita a partecipare, con voto consultivo, due rappresentanti designati dagli ordini de-

gli avvocati del distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, individuati nel rispetto del principio di equa rappresentanza di genere e di appartenenza ai diversi gruppi linguistici.».

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO

## DEL BILANCIO DI PREVISIONE

## Art. 12.

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2022-2024 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

## Art. 13.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024, di cui all'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2021 di importo pari a 83 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2022, relativa all'accoglienza da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 62.116.971,20 e in termini di cassa in euro 79.735.082,46;

b) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro -5.000.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro -5.000.000,00.



## Art. 14.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2021, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 62.116.971,20 e in termini di cassa in euro 79.735.082,46;

b) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro -5.000.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro -5.000.000,00.

## Art. 15.

*Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, per quanto modificati.

## Art. 16.

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 1° agosto 2022

*Il Presidente:* FUGATTI

(*Omissis*).

22R00362

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 giugno 2021, n. 14-48/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg, "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L".**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. gen. del 1° luglio 2021)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;


Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, concernente «Pacchetto famiglia e previdenza sociale», ai sensi dei quali sono concessi dalle Province autonome di Bolzano e Trento contributi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza dei figli e rispettivamente contributi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza a famigliari non autosufficienti;

Visto il regolamento di esecuzione delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 «Pacchetto famiglia e previdenza sociale» e s.m. e 25 luglio 1992, n. 7 «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» e s.m., emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 che prevedono, fra l'altro, che le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento;

Visto il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con D.P.Reg. 4 giugno 2008, n. 3/L, emanato con decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg.;

Vista la deliberazione n. 877 del 28 maggio 2021, con la quale la Giunta provinciale ha approvato ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg.;



EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg.*

1. All'art. 3, comma 1, lettera a *bis*), del d.P.P. n. 21-51/Leg. del 2005 le parole: «30 settembre» sono sostituite dalla parole «31 dicembre».

2. All'art. 3, comma 1, lettera a *ter*), del d.P.P. n. 21-51/Leg. del 2005 le parole: «versamenti previdenziali volontari» sono sostituite dalla parole «versamenti previdenziali obbligatori».

3. All'art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.P. n. 21-51/Leg. del 2005 le parole: «30 settembre» sono sostituite dalla parole «31 dicembre».

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 3-bis del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg.*

1. All'art. 3-bis, comma 1, del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. le parole «30 settembre» sono sostituite dalla parole «31 dicembre».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

*Il Presidente: FUGATTI*

(*Omissis*).

22R00363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 agosto 2021, n. 15-49/Leg.

**Regolamento concernente «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi».**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. gen. del 19 agosto 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);

Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» (legge provinciale sui lavori pubblici) e ss. mm. e ii.;

Visto il decreto del Presidente della provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e ss. mm. e ii.;

Visto il decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg;

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

Visto il parere favorevole del 13 luglio 2021 del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile (acquisito al prot. PAT n. 511104), espresso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;

Visto il parere favorevole dell'8 luglio 2021 del Consiglio delle autonomie locali (acquisito al prot. PAT n. 498085);

Visto il parere favorevole del 26 luglio 2021 della competente Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (acquisito al prot. PAT n. 553123);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 7 agosto 2021 di approvazione del regolamento in oggetto;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 63-bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg*

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 63-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono inserite le seguenti parole: «L'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta è corretto secondo il coefficiente correttivo "SU" che tiene conto delle spese generali e dell'utile d'impresa, individuato dalla formula prevista dall'allegato N bis».

2. Nel punto 1) della lettera c) del comma 7 dell'art. 63-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, dopo le parole: «se il punteggio dell'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta» sono inserite le seguenti: «, corretto secondo il coefficiente "SU" ai sensi del comma 6.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato N bis nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg*


1. L'allegato N bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:



*"Allegato N bis (articolo 63 bis del regolamento)**Metodo di calcolo dell'indicatore di sostenibilità economica dell'offerta**Definizioni:**P<sub>i</sub> = punteggio attribuito alla componente di costo i-esima**R<sub>i</sub> = è la differenza tra valore offerto dal Concorrente i-esimo ed il valore posto a base di gara, per ogni singola componente di costo che concorre alla formazione del prezzo unitario finale.**R<sub>10%</sub> = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati riferiti alla singola componente di costo;**R<sub>0</sub> = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in progetto;**R<sub>med</sub> = valore corrispondente al percentile 50% (mediana) della distribuzione dei dati.*

$$R_{ott} = \frac{R_{med} + R_{10\%}}{2} = \text{valore "ottimale" della distribuzione ottenuto da:}$$
*R<sub>max</sub> = valore massimo riscontrato all'interno della distribuzione dei dati.**SP<sub>i</sub> = percentuale delle spese generali esposta dal Concorrente i-esimo**UT<sub>i</sub> = percentuale dell'utile d'impresa esposta dal Concorrente i-esimo**SP<sub>max</sub> = percentuale massima delle spese generali riconosciuta dalla norma vigente**UT<sub>max</sub> = percentuale massima dell'utile d'impresa riconosciuta dalla norma vigente***ATTENZIONE:** *i punteggi P<sub>i</sub> di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l'incidenza economica della lavorazione presente nel computo del progetto posto a base di gara rispetto al totale complessivo del progetto stesso.***INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA**

$$\begin{array}{ll} \text{se } R_i \leq R_{10\%} & P_i = 0 \\ \text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_0 & P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_0 - R_{10\%}} \cdot 0,90 \\ \text{se } R_i > R_0 & P_i = \frac{R_i - R_0}{R_{max} - R_0} \cdot 0,10 + 0,90 \end{array}$$



**INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI**

$$\begin{aligned}
 &\text{se } R_i \leq R_{10\%}, & P_i &= 0 \\
 &\text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_{\text{nr}}, & P_i &= \frac{R_i - R_{10\%}}{R_{\text{nr}} - R_{10\%}} \\
 &\text{se } R_i > R_{\text{nr}}, & P_i &= 1 - 0,20 \cdot \frac{R_i - R_{\text{nr}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{nr}}} \quad ,,
 \end{aligned}$$

**CORRETTIVO DELL'INDICATORE TOTALE**

**Modalità di calcolo:** sulla base dell'**importo(i)** totale offerto dal Concorrente *i*-esimo, comprensivo di spese generali ed utile, viene calcolato il margine economico **MAR(i)** nel seguente modo:

$$\text{MAR}(i) = \text{importo}(i) \cdot (1 - 1 / ((1 + SP_i) \cdot (1 + UT_i)))$$

Si calcola la mediana **MEDMAR** ed il minimo **MINMAR** fra tutti i valori dei margini **MAR(i)** come sopra determinati. Il coefficiente correttivo **SU<sub>i</sub>** dell'indicatore totale per ciascun Concorrente viene determinato nel seguente modo:

$$\text{SU}_i = \frac{(\text{MAR}(i) - \text{MINMAR}) \cdot ((1 + SP_{\text{max}}) \cdot (1 + UT_{\text{max}}) - 1)}{\text{MEDMAR} - \text{MINMAR}} + (2 - (1 + SP_{\text{max}}) \cdot (1 + UT_{\text{max}}))$$

L'indicatore totale calcolato per ogni Concorrente sarà quindi corretto nel seguente modo:

$$\begin{cases}
 \text{IND}_{\text{cor}} = \text{IND} \cdot 1 & \text{se } \text{MAR}(i) \geq \text{MEDMAR} \\
 \text{IND}_{\text{cor}} = \text{IND} \cdot \text{SU}_i & \text{se } \text{MAR}(i) < \text{MEDMAR}
 \end{cases}$$


Se **MINMAR** coincide con la **MEDMAR** il correttivo è assunto pari all'unità, cioè **IND<sub>cor</sub> = 1**

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

(Omissis).



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2022, n. 011/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 23 febbraio 2022)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, gli articoli:

3, comma 2, lettera e), ai sensi del quale la regione adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio ai cacciatori non associati;

33-bis, il quale attribuisce all'amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a riserva di caccia, anche in soprannumero e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'art. 40, comma 13 della legge regionale n. 6/2008, che conferisce alla regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della medesima legge regionale n. 6/2008, tra le quali, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera f), sono disciplinate dalla regione con apposito regolamento quelle relative alle modalità e ai criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, alle fattispecie di decadenza del direttore della riserva di caccia e del cacciatore dalla riserva di caccia in cui è stato ammesso, alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'elenco dei dirigenti venatori;

Visto l'art. 65, comma 4 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) che ha apportato modifiche all'art. 33-bis (Aspiranti soci) della legge regionale n. 6/2008, integran-

do, con i commi 1-bis) e 1-ter), la disciplina di assegnazione degli aspiranti soci mediante l'introduzione di una nuova figura di aspirante;

Visto l'art. 69, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), che ha sostituito il comma 3 dell'art. 33-bis della legge regionale n. 6/2008, prevedendo l'ammissione definitiva degli aspiranti cacciatori di cui al medesimo art. 33-bis, commi 1 e 1-bis, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci;

Visto il proprio decreto n. 0339/Pres. del 7 dicembre 2009 «Regolamento recante le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del presidente della regione 7 dicembre 2009, n. 339» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 193;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del presidente della regione 7 dicembre 2009, n. 339», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

## FEDRIGA

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del presidente della regione 7 dicembre 2009, n. 339.**

(Omissis).

### Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. L'art. 4 del decreto del presidente della regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia). — 1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un'unica domanda di ammissione per un'unica riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 al servizio competente. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima riserva di caccia di ammissione a pena inammissibilità.

2. I cacciatori ammessi a una riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda di trasferimento ad altra riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, al servizio competente.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 vengono presentate mediante accesso al portale dell'amministrazione regionale, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.

4. La priorità di collocazione nella graduatoria della riserva di caccia richiesta è stabilita, secondo quando previsto dagli articoli da 5, 6 e 7.».

### Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) residenti da meno di cinque anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento»;

b) la lettera i) è abrogata.

2. Al comma 1-bis dell'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 dopo le parole «ad una riserva di caccia» sono inserite le seguenti: «, previo parere favorevole dell'assemblea della riserva

di caccia ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge 12 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)».

### Art. 3.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «della stessa tipologia» sono soppresse;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il cacciatore non abbia perfezionato l'ammissione alla riserva di caccia, provvedendo al ritiro del tesserino regionale di caccia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a)».

### Art. 4.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «Decorso il termine del 31 marzo» sono sostituite dalle parole: «Decorso il termine di cui all'art. 32, comma 1 della legge regionale n. 6/2008»;

b) al comma 4 le parole «per la copertura dei posti liberi» sono soppresse.

### Art. 5.

*Modifica all'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 le parole «dei cacciatori deceduti, dei cacciatori dimissionari e dei cacciatori esclusi dall'associazione della riserva di caccia» sono soppresse.

### Art. 6.

*Modifica all'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di riammissione è presentata al servizio competente con le modalità di cui all'art. 4 entro il primo termine di presentazione successivo all'adozione dei provvedimenti o all'emanazione delle sentenze, corredata da copia della sentenza o del provvedimento la cui adozione non sia di competenza del medesimo servizio».


### Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. L'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 339/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Aspiranti a riserva di caccia). — 1. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori non ammessi o assegnati ad una riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel comune su cui insiste la riserva di caccia alla quale intendono aderire.

2. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori mai assegnati a una riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel comune sul cui territorio insiste la riserva di caccia alla quale intendono aderire.



3. Per poter essere ammessi come aspiranti, i cacciatori di cui ai commi 1 e 2, presentano ogni anno al servizio competente la domanda di ammissione alla riserva di caccia e, in subordine, la domanda di ammissione come aspirante nella riserva medesima, secondo le modalità e nei termini stabiliti all'art. 4.

4. A seguito della formazione della graduatoria di cui all'art. 8, il cacciatore che non può essere ammesso alla riserva di caccia in qualità di socio, è ammesso in qualità di aspirante dal servizio competente:

a) qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 1, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci;

b) qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dall'art. 33-bis, comma 1-ter della legge regionale n. 6/2008.

5. Nelle riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo degli aspiranti di cui ai commi 1 e 2 non deve superare il triplo del numero massimo dei permessi annuali rilasciabili.

6. Nelle riserve di caccia che non rilasciano permessi annuali, il numero totale degli aspiranti che possono essere ammessi provvisoriamente in soprannumero per l'annata venatoria per la quale presentano domanda, rientranti nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2, per ciascuna riserva di caccia, non può superare in totale il 20 per cento del numero massimo dei cacciatori ammissibili determinato per ciascuna riserva di caccia.

7. Al fine dell'ammissione degli aspiranti di cui al comma 6, il servizio competente provvede all'ammissione fino al raggiungimento della percentuale consentita, considerando nell'ordine:

a) i nominativi comunicati dalla riserva di caccia a seguito deliberazione favorevole dell'assemblea per gli aspiranti di cui al comma 1;

b) la priorità di cui all'art. 33-bis, comma 1-ter della legge regionale n. 6/2008 per gli aspiranti di cui al comma 2.

8. Per le riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori ammissibili inferiore a dieci, il numero di aspiranti di cui al comma 2 è pari a due.

9. Per l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore ammesso in qualità di aspirante ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla regione e ne richiede l'aggiornamento al direttore della riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. Entro il termine stabilito dalla riserva di caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di caccia al direttore della riserva.

10. I cacciatori aspiranti esercitano l'attività venatoria nel rispetto dei piani di prelievo concessi e del regolamento di fruizione venatoria della riserva di caccia.

11. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore ammesso alla medesima riserva di caccia e in possesso della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia. I cacciatori aspiranti devono comunicare al direttore della riserva di caccia i nominativi di coloro che si rendono disponibili all'accompagnamento.

12. I cacciatori aspiranti non possono invitare altri cacciatori nella riserva di caccia di ammissione.

13. Dopo due anni successivi di ammissione in qualità di aspirante nella medesima riserva di caccia, i candidati che abbiano ripresentato valida domanda di ammissione in via subordinata, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 3 della legge regionale n. 6/2008, possono essere ammessi dal servizio competente in via definitiva e in soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 15 tenendo conto:

a) per gli aspiranti di cui al comma 1, dei nominativi comunicati dal direttore della riserva di caccia a seguito deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci;

b) per gli aspiranti di cui al comma 2, dell'ordine di collocazione in graduatoria considerando tutti i candidati che hanno maturato il medesimo requisito.

14. Qualora in graduatoria siano presenti aspiranti di cui al comma 13, lettera a) e lettera b), possono essere ammessi definitivamente in riserva di caccia, in soprannumero, seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria fino al raggiungimento del limite di cui al comma 15.

15. Il servizio competente provvede alle ammissioni di cui al comma 13, in via definitiva qualora il totale dei cacciatori ammessi in soprannumero alla riserva di caccia non sia superiore al 10 per cento del numero massimo di cacciatori ammissibili nella riserva, così come individuato ai sensi dell'art. 3.

16. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 4, lettera a) e 13 lettera a), il direttore della riserva di caccia comunica ogni anno al servizio competente i nominativi dei cacciatori che la riserva intende accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che possono essere ammessi in via definitiva.

17. I punteggi maturati dal cacciatore aspirante ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e d), sono annullati nei seguenti casi:

a) rinuncia o mancato versamento della quota associativa, nei termini di cui all'art. 9;

b) ammissione del cacciatore in via definitiva;

c) mancato ritiro del tesserino regionale di caccia nei termini di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 19, decreto del presidente della regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole «entro il 31 maggio di ogni anno» sono inserite le parole «, per il tramite del Distretto venatorio.»;

b) alla lettera c) dopo le parole «entro il 15 febbraio» e dopo le parole «Contestualmente il direttore della riserva di caccia» sono inserite le parole: «, per il tramite del distretto venatorio.».

#### Art. 9.

##### *Abrogazioni degli allegati del decreto del presidente della regione n. 339/2009*

1. Gli allegati A) e B) di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della regione n. 339/2009 sono abrogati.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, *il presidente*: FEDRIGA

**22R00365**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2022, n. **014/Pres.**

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPREG. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 marzo 2022, n. 9)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che con regolamento di organizzazione siano disciplinate le materie di cui ai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Regione del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;



Visti i decreti del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres., 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., 24 marzo 2015, n. 065/Pres., 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., 4 marzo 2016, n. 046/Pres., 26 luglio 2018, n. 0155/Pres., 18 luglio 2019, n. 0117/Pres., 10 febbraio 2020, n. 017/Pres., 16 giugno 2020, n. 084/Pres., 7 dicembre 2020, n. 0173/Pres. e 6 maggio 2021, n. 076/Pres., con i quali si sono apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;

Viste le richieste di modifiche del suddetto regolamento formulate dal Segretariato generale e dalla Direzione centrale finanze per il tramite della Direzione generale (nota del giorno 29 ottobre 2021, n. 4949/P);

Atteso che l'ipotesi di modifiche è stata oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 1/2021 del Segretariato generale, con mail della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione del giorno 17 novembre 2021 (come integrata con mail del giorno 23 novembre 2021) e visti i pareri formulati dalla Direzione generale (note di data 22 e 23 novembre 2021), dal Segretariato generale (nota di data 25 novembre 2021) e dalla Direzione centrale finanze (nota di data 28 novembre 2021);

Preso atto della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al titolo VII del Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente, triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1868 del 2 dicembre 2021, con la quale sono state approvate, in via preliminare, le suddette modifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996;

Vista la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione del giorno 3 dicembre 2021, prot. n. 36362/P, con la quale è stata trasmessa al Consiglio regionale la surrichiamata DGR n. 1868/2021, al fine dell'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 18/1996 e preso atto dell'avvenuto decorso del termine senza la formulazione di detto parere;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 185 dell'11 febbraio 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI EMANATO CON DPRReg 27 AGOSTO 2004, N. 0277/PRES.

Art. 1.

*Modifica all'art. 5 del DPRReg 0277/Pres./2004*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale adotta gli atti di prenotazione delle risorse in relazione ai provvedimenti di propria competenza.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 14-bis del DPRReg 0277/Pres./2004*

1. L'art. 14-bis del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e bilancio finanziario gestionale). — 1. Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio (DTA) di cui all'articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

2. Il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze. Con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. Nei casi di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 e all'articolo 9 commi 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) l'attribuzione dei capitoli di nuova istituzione ai centri di responsabilità amministrativa è indicata nel provvedimento del Ragioniere generale. La Giunta regionale, nella deliberazione di variazione del BFG immediatamente successiva, ratifica o modifica l'indicazione di cui al primo periodo.»


Art. 3.

*Modifiche all'art. 17-bis del DPRReg 0277/Pres./2004*

1. All'art. 17-bis del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della Direzione generale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



4-ter. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza di un direttore centrale, il Direttore generale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.»;

b) al comma 5 le parole: «In caso di inerzia o ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in caso di inerzia o ritardo»;

c) al comma 6 le parole: «In caso di inerzia o ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter, in caso di inerzia o ritardo».

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004*

1. All'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 4 le parole: «e programma operativo di gestione» sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

«a) effettuare le variazioni contabili di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2015 in qualità di responsabile finanziario della Regione ai sensi dell'articolo 51 commi 3 e 4 del D.lgs. 118/2011.»;

c) dopo la lettera a) del comma 8 è aggiunta la seguente:

«a-bis) in caso di modifica dell'articolazione e della dichiaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione e delle direzioni centrali, laddove necessario, provvedere alla attribuzione al diverso centro di responsabilità amministrativa della gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo.»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della direzione centrale o dell'Ufficio di Gabinetto, il direttore centrale o il Capo di Gabinetto esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-bis, in caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.».

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 21 del DPRReg 0277/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole: «programma operativo di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio finanziario gestionale».

#### Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00366

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 12.

### Disposizioni in materia di cooperative di comunità.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte Prima - n. 239 del 3 agosto 2022)*

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

#### Art. 1.

#### *Finalità e oggetto*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b) dello Statuto regionale, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, urbane con fenomeni di impoverimento sociale e demografico, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità anche per il contenuto di innovazione economica e sociale nel dare risposta a bisogni comunitari insoddisfatti.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una comunità locale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, anche promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso:

a) lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

b) la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito;

c) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, anche ai fini turistici e promozionali;

d) la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione;



e) l'erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini,

f) la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali.

#### Art. 2.

##### *Definizioni ed ambito di applicazione*

1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.

2. Resta ferma l'applicazione alle cooperative di comunità delle norme relative al settore in cui operano.

#### Art. 3.

##### *Costituzione ed attività delle cooperative di comunità*

1. Nello statuto della cooperativa di comunità, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni del codice civile sulle imprese cooperative, sono indicati:

a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica;

b) la delimitazione dell'ambito territoriale della comunità di riferimento;

c) i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;

d) lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento.

2. Nello statuto della cooperativa di comunità sono altresì previste adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

3. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa redige una relazione, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

4. Per essere iscritte all'Elenco di cui all'articolo 7, le cooperative di comunità devono svolgere, nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 2, una o più delle attività o dei servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio, coerenti con le finalità indicate all'articolo 1.

#### Art. 4.

##### *Soci delle cooperative di comunità*

1. Ai fini della presente legge, sono soci delle cooperative di comunità:

a) le persone fisiche che sono residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che operano o che si impegnano a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;

b) le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno fissato la propria sede nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.

2. I requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti almeno dal 75 per cento dei soci cooperatori e non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori.

#### Art. 5.

##### *Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità*

1. Fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, ivi inclusa la formazione dei soci e l'accompagnamento per le fasi di avviamento e consolidamento del progetto d'impresa, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione può concedere contributi, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne disciplina le modalità e i criteri di concessione, individuando le attività da incentivare in coerenza con le finalità indicate all'articolo 1.

#### Art. 6.

##### *Strumenti e modalità di raccordo*

1. La Regione, al fine di promuovere la funzione di innovazione sociale ed economica delle cooperative di comunità e sostenere il carattere multifunzionale delle attività:

a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;

b) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle stesse di lavori o servizi;

c) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate a favore di cooperative di comunità, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;



d) può promuovere azioni di studio e di sostegno, pubblica e diffonde sul proprio sito internet istituzionale informazioni e pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro reti, anche al fine della loro riproducibilità e della loro identificazione attraverso un'immagine coordinata.

#### Art. 7.

##### *Elenco regionale delle cooperative di comunità*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'Elenco regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità al fine di accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.

3. Le cooperative che prima dell'entrata in vigore della presente legge operavano come cooperative di comunità e che intendono accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 5 devono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, previo adeguamento del proprio statuto alle prescrizioni contenute nella presente legge.

4. Nelle more dell'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1, la Regione può concedere i contributi previsti dall'articolo 5, disciplinando con propria deliberazione i requisiti di partecipazione, conformemente alle prescrizioni contenute nella presente legge.

#### Art. 8.

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, sentita la Consulta della cooperazione istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna), presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) il numero delle cooperative di comunità iscritte all'Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
- b) la tipologia dei servizi offerti dalle cooperative di comunità iscritte nell'Elenco regionale;
- c) la tipologia dei progetti ammessi a contributo regionale;
- d) l'ammontare dei contributi regionali erogati;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 100.000 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 — Fondi e accantonamenti, programma 3 — Altri fondi — Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 agosto 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00367

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 16.

**Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'8 giugno 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 77, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno disciplinare, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di selezione, dell'economicità degli atti, della riduzione dei tempi e dei costi occorrenti, la possibilità di utilizzo condiviso, previa intesa con l'amministrazione procedente, di graduatorie delle selezioni pubbliche, come previsto dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);

2. È necessario procedere al completo recepimento di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) circa le modalità di determinazione degli oneri istruttori in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), restringendo tale adempimento al solo caso in cui il proponente sia diverso dall'autorità procedente;

3. Da tempo ed in misura sempre più crescente lo spazio marittimo è interessato e coinvolto nelle politiche ambientali. Si pone pertanto la necessità di integrare i componenti della Consulta tecnica regionale disciplinata dagli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 30/2015 con un rappresentante del mondo della pesca e dell'acquacoltura;

4. È necessario:

a) garantire alle aziende sanitarie una copertura pari al dieci per cento a titolo di anticipazione regionale per far fronte agli oneri della progettazione collegata agli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rimodulando, a tal fine, sul triennio 2022 - 2024, venti milioni dei complessivi sessanta stanziati dall'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 sul solo 2022;

b) nell'ambito della disponibilità della sopracitata legge regionale n. 19/2019, autorizzare un diverso utilizzo della somma di euro 9.370.000,00 da destinare all'impiantistica sportiva presente sull'intero territorio regionale.

5. È opportuno prevedere che il contributo regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 79/2019, per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale, possa arrivare a coprire l'intero costo degli interventi, al fine di agevolarne la realizzazione da parte dei comuni interessati;


6. È opportuno procedere in continuità con quanto previsto nel 2020 e 2021 per finanziare le attività della Polizia municipale del Comune di Prato in ordine ai controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari, sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori;

7. La sede dell'Unione dei comuni montani del Casentino nel Comune di Poppi necessitava di urgenti ed indifferibili interventi di ristrutturazione; in conseguenza del recente imprevedibile aumento dei costi dei materiali da costruzione, il costo di tali interventi previsti nel 2019 è aumentato, ed è opportuno fornire loro una dotazione finanziaria;

8. L'immobile Comicent, sede del Mercato dei fiori di Pescia, di proprietà del Comune di Pescia, è immobile di pregio architettonico che necessita di lavori urgenti di manutenzione, anche per assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico dell'attività di mercato dei fiori all'ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali;

9. A seguito di un ampliamento del progetto e della sua collocazione nell'ambito delle risorse stanziate dal PNRR, è opportuno rimodulare il contributo regionale per la costruzione dell'impianto natatorio Pegaso in Firenze, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 54/2021, dall'annualità 2022 al biennio 2023 - 2024;

10. Poiché alla chiusura degli interventi di sostegno regionali per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del viadotto di Albiano sul fiume Magra, di cui alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 59 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del viadotto di Albiano sul fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra «SP» con l'abitato del Comune di Aulla «MS»), sono risultate economie, e dato il persistere di



disagi anche nel corso del 2021, in assenza del ripristino della precedente viabilità, è opportuno utilizzare il residuo per un intervento a favore della frazione di Albiano che consenta al Comune di Aulla di approvare una procedura di sostegno alle attività economiche in grado di compensare parzialmente i disagi non rientranti nel requisito del calo di fatturato del 30 per cento tra gli anni 2020 e 2019;

11. È opportuno erogare un contributo straordinario di euro 500.000,00 a valere sull'anno 2022, a favore del Comune di Carrara, finalizzato a sostenere l'intervento di recupero e di ristrutturazione dell'ex scuola elementare «Vincenzo Giudice», in località Bergiola, che riveste un particolare significato sotto il profilo della memoria storica, in quanto il 16 settembre 1944 fu teatro di un eccidio ad opera delle truppe tedesche di occupazione che costò la vita a settantadue persone, avvenimento che ogni anno viene commemorato negli spazi antistanti l'edificio;

12. È opportuno sostenere due interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di due immobili di culto;

13. È necessario attivare specifiche misure di sostegno delle attività economiche inerenti allo spettacolo, danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID-19 in occasione della quale, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, si è protratta l'interruzione di dette attività, provocando notevoli riduzioni di introiti sia per le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, operanti nei settori delle attività dello spettacolo, sia per i gestori privati di sale cinematografiche, sia per i lavoratori del comparto;

14. È necessario finanziare la realizzazione di una serie di interventi di viabilità, e in particolare:

a) la variante SP 10 Gassano in Comune di Fivizzano e Provincia di Massa Carrara, opera di collegamento tra la SRT 445 e la SP 10;

b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali del litorale grossetano, nonché interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale strada provinciale SP 65 Panoramica Porto Santo Stefano;

c) la progettazione e la realizzazione dell'intervento di realizzazione di tracciato stradale di collegamento tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia nel Comune di Stazzema;

d) interventi di dettaglio palesatisi durante l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione della variante esterna all'abitato di San Gimignano, tra la SP 47 e la SP 69;

e) la realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 in Comune di Bucine, frazione Levane per risolvere i problemi all'interno della zona industriale;

f) interventi urgenti sulla viabilità comunale del Comune di Montemignaio;

15. Il Comune di Aulla è stato colpito negli anni da gravi eventi alluvionali che hanno comportato notevoli danni. Visto il Protocollo d'intesa per la realizzazione

di lavori prioritari alla messa in sicurezza e riqualificazione del territorio tra la Regione Toscana ed il Comune di Aulla, è opportuno cofinanziare la ricostruzione e la riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo;

16. È opportuno finanziare la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) gestita dal Comune di Sarteano;

17. È opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari per la realizzazione di interventi urgenti sul patrimonio immobiliare legati all'esercizio delle attività termali locali, al fine di garantire la continuità delle stesse anche in ottica di promozione, tutela e sviluppo delle risorse termali, nonché la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari da parte della stazione termale in parola, nelle more della chiusura del processo di liquidazione della società Terme di Casciana S.p.a. che prevede l'assegnazione della partecipazione totalitaria di Bagni di Casciana S.r.l. al Comune medesimo;

18. Nel corso della realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda soggiacente al sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino, sono emerse evidenze che comportano un notevole aggravio dei costi necessari per il recupero ambientale, economico e produttivo dell'area che, in ottica di riqualificazione industriale, riveste un rilevante interesse strategico per la regione;

19. In particolare, è necessaria l'integrazione con risorse regionali della dotazione finanziaria originaria disposta con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 47/2014, per la copertura del quadro economico di progetto esecutivo e per l'affidamento dei lavori, destinando ad Invitalia S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli interventi, a titolo di cofinanziamento, una quota delle risorse incassate a titolo di tributo per la gestione delle terre di scavo e il loro eventuale smaltimento di cui all'art. 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

20. A seguito del Protocollo di intesa del 2020 per l'elaborazione di un progetto di sviluppo culturale e turistico della Fortezza Vecchia, sottoscritto tra il Comune di Livorno, la Regione Toscana e l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, è necessario concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno;

21. È opportuno concedere alla National Italia America Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2022, al fine di sostenere le azioni da essa svolte nell'ambito dell'iniziativa «Regione d'Onore»;

22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.



*Capo I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

## Art. 1.

*Graduatorie delle selezioni pubbliche.  
Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 1/2009*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:

«8-bis. Con le intese di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi compresa l'eventuale corresponsione di un contributo da parte dell'ente o amministrazione utilizzatrice, a titolo di rimborso di una quota delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso.»

2. Le entrate relative ai contributi versati alla Regione Toscana per l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale.

3. Ai fini dell'utilizzo regionale delle graduatorie concorsuali di altri enti è stimata una spesa annua di euro 45.600,00, cui si fa, fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 11 «Altri servizi generali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022 - 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

## Art. 2.

*Oneri istruttori. Inserimento dell'art. 33-bis  
nella legge regionale n. 10/2010*

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 è inserito, nel capo III, il seguente:

«Art. 33-bis (Oneri istruttori). — 1. Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.

2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera l), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità precedente di cui all'art. 4, comma 1, lettera h).

3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.

4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

5. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.

6. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale.»

## Art. 3.

*Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per  
le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'art. 10  
della legge regionale n. 30/2015.*

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010) è aggiunta la seguente:

«m-bis) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria di cui all'art. 5, comma 10, della legge regionale n. 66/2005.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 250,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, per euro 230,00 sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 20,00 sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 11 «Altri servizi generali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

## Art. 4.

*Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del  
patrimonio strutturale delle aziende sanitarie.  
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2019.*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021):

a) la parola «276.134.804,54» è sostituita dalla seguente «266.764.804,54»;

b) le parole «periodo 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: periodo 2019-2024»;



c) le parole «ed euro 60.000.000,00 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024».

2. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 la parola: «276.134.804,54» è sostituita dalla seguente: «266.764.804,54».

3. La lettera c) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è sostituita dalla seguente:

«c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;».

4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è aggiunta la seguente:

«c-bis) per euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.».

#### Art. 5.

*Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 79/2019.*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: «, a titolo di cofinanziamento» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «, che non potranno superare l'80 per cento del costo di ciascun intervento» sono soppresse.

#### Art. 6.

*Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 79/2019.*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 le parole: «e 2021 e di euro 20.000,00 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».

2. Al comma 2-ter dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 la parola: «20.000,00» è sostituita dalla seguente: «100.000,00».

#### Art. 7.

*Contributo straordinario in favore dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 97/2020.*

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la parola: «450.000,00» è sostituita dalla seguente: «700.000,00».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».

#### Art. 8.

*Manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent)*

1. Per lavori di manutenzione straordinaria del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

#### Art. 9.

*Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio «Pegaso». Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 54/2021.*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) le parole «biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «biennio 2023-2024».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 54/2021 le parole: «il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 2023», la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2024» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 2024».


#### Art. 10.

*Contributo straordinario al Comune di Aulla per il sostegno ai titolari di attività economiche e produttive.*

1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno dei titolari di attività economiche e produttive localizzate nella frazione di Albiano Magra del Comune di Aulla, che nel corso dell'anno 2021 hanno subito disagi economici a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra avvenuto l'8 aprile 2020, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aulla un contributo di euro 91.400,00 per l'anno 2022.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 91.400,00 nell'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI, Artigianato», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.



## Art. 11.

*Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell'ex scuola elementare «Vincenzo Giudice» in località Bergiola.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Carrara, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2022, finalizzato a sostenere l'intervento di recupero e di ristrutturazione dell'ex scuola elementare «Vincenzo Giudice», in località Bergiola.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

## Art. 12.

*Contributo straordinario al Comune di San Miniato per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di San Miniato, fino ad un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2022, finalizzato al restauro e al risanamento conservativo dell'Oratorio di San Sebastiano e San Rocco in San Miniato, di proprietà comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo fra la regione e il Comune di San Miniato che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 400.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

## Art. 13.

*Contributo straordinario per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale di San Silvestro situata nel Comune di Barberino del Mugello.*

1. Per gli interventi di recupero e di restauro da realizzare sugli immobili di proprietà della parrocchia di San Silvestro, situata nel Comune di Barberino del Mugello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 322.000,00 per l'anno 2022, alla parrocchia di San Silvestro.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:

a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;

b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;

c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell'ambito dell'ordinamento canonico ed ecclesiastico.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 322.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

## Art. 14.

*Misure a sostegno delle attività economiche inerenti all'organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.*

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle risorse di cui ai decreti-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attiva specifiche misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche inerenti all'organizzazione e alla gestione degli spettacoli, che abbiano subito una perdita rilevante del proprio reddito o entrate a seguito dell'emergenza sanitaria da epidemia COVID-19.

2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 2.500.000,00 per l'annualità 2022.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 2:

a) le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, con sede operativa in Toscana, attivi nei settori dello spettacolo dal vivo, in possesso dei seguenti requisiti:

1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;

2) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura se soggetti ad obbligo di iscrizione;

3) aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita rilevante, pari ad almeno il 30 per cento del proprio fatturato ovvero delle entrate derivanti dalla propria attività;

4) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);

5) assenza di procedure fallimentari;

6) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;



b) i gestori privati di sale cinematografiche localizzate in Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:

1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;

2) avere sede operativa in Toscana;

3) svolgere un'attività cinematografica di natura professionale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;

4) aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita rilevante delle entrate pari ad almeno il 30 per cento rispetto al valore dato dalla somma del fatturato e dei finanziamenti pubblici di competenza dell'anno;

5) avere un numero di schermi non superiore a sette;

6) assenza di procedure fallimentari;

7) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

c) i lavoratori dello spettacolo che prestano attività in Toscana, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, o alla gestione separata per l'attività prestata presso i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), in possesso dei seguenti requisiti:

1) avere la propria residenza da almeno tre anni in Toscana;

2) avere un reddito riferito all'anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro;

3) avere subito una perdita rilevante del proprio reddito nell'anno 2020, pari ad almeno il 30 per cento, rispetto al 2019;

4) avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno sette giorni;

5) non essere percettori di redditi derivanti da pensione o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti disciplinati dal Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a nonna dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione impartisce indirizzi per:

a) l'emanazione di un avviso pubblico da parte del competente ufficio della Giunta regionale;

b) l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle misure di sostegno di cui al comma 3.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ripartendo le risorse, di cui al comma 2, fino al loro esaurimento, fra i richiedenti ammessi al contributo in esito all'istruttoria di cui al comma 4, fino a un massimo rispettivamente di:

a) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);

b) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);

c) euro 3.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera c).

6. L'importo massimo del singolo contributo non può superare l'entità della perdita subita dal singolo soggetto istante nell'annualità 2020. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 5, produca un avanzo, il competente ufficio della Giunta regionale, provvede al ricalcolo proporzionale anche in deroga alle misure di cui al comma 5, nel rispetto delle proporzioni tra i massimali delle categorie di cui al comma 5.

7. Ai contributi di cui al comma 5 si applica la disciplina degli aiuti *de minimis* di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

8. Agli oneri di cui al comma 2, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente sulla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022.

#### Art. 15.

##### *Contributo straordinario al Comune di Fivizzano*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 6.200.000,00 per l'anno 2024, al Comune di Fivizzano, per finanziare integralmente la realizzazione della variante SP 10 Gassano in Comune di Fivizzano e Provincia di Massa Carrara, opera di collegamento tra la SRT 445 e la SP 10.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra Regione, Provincia di Massa Carrara - ente gestore della strada regionale 445 - ed il Comune di Fivizzano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 6.200.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2024.

#### Art. 16.

##### *Contributi straordinari per viabilità alla Provincia di Grosseto*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto contributi straordinari secondo la seguente ripartizione:

a) fino a un massimo di complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione di una serie diffusa di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali del litorale grossetano;

b) fino a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, di cui euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale strada provinciale S.P. 65 Panoramica Porto Santo Stefano.



2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi fra la regione e la Provincia di Grosseto, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;

b) fino a un massimo di euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

#### Art. 17.

##### *Contributo straordinario al Comune di Stazzema*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Stazzema un contributo straordinario fino a un massimo di complessivi euro 2.100.000,00 per il finanziamento delle spese di progettazione nonché la realizzazione del tracciato stradale di collegamento tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia nel Comune di Stazzema.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Stazzema, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, di cui euro 200.000,00 destinati al finanziamento delle spese di progettazione ed euro 1.900.000,00 per lavori, si fa fronte come segue:

a) fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2022 ed euro 120.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;

b) fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.600.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.

#### Art. 18.

##### *Contributo straordinario alla Provincia di Siena per interventi relativi alla viabilità del territorio di San Gimignano.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario fino a un massimo di complessivi euro 1.400.000,00, di cui 700.000,00 nel 2022 e 700.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione delle opere di dettaglio alla variante esterna, già in corso, all'abitato di San Gimignano, tra la SP 47 e la SP 69.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l'anno 2022 e di euro 700.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

#### Art. 19.

##### *Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, al Comune di Bucine, per concorrere alla realizzazione di una rotatoria sulla SR 69 nel territorio del comune medesimo, frazione Levane, necessaria per risolvere i problemi di circolazione all'interno della zona industriale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Bucine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023.

#### Art. 20.

##### *Contributo straordinario al Comune di Montemignaio*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2022, al Comune di Montemignaio, per finanziare la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Montemignaio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

#### Art. 21.

##### *Contributo straordinario al Comune di Aulla per ricostruzione e riqualificazione del Salone Polifunzionale.*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Aulla un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00 per il biennio 2022-2023, finalizzato alla ricostruzione e la riqualificazione del Salone polifunzionale di Aulla capoluogo.



2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Aulla che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, per complessivi euro 800.000,00, di cui euro 80.000,00 per l'anno 2022 ed euro 720.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

#### Art. 22.

##### *Contributo straordinario al Comune di Sarteano*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sarteano un contributo straordinario pari a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2022, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio situato in viale Europa n. 72, sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) gestita dal medesimo comune.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Sarteano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

#### Art. 23.

##### *Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Casciana Terme Lari, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2022, finalizzato a garantire la continuità delle attività legate al termalismo del territorio, ed in particolare al termalismo sanitario e alle attività di riabilitazione, attraverso il recupero e la messa in sicurezza del relativo patrimonio immobiliare.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

#### Art. 24.

##### *Misure a favore del recupero ambientale, economico e produttivo del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino.*

1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda sottostante al sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, finalizzata al recupero ambientale, economico e produttivo dell'area, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 9.500.000,00 per l'anno 2022, a titolo di cofinanziamento degli interventi definiti mediante l'accordo di programma sottoscritto in data 24 luglio 2018, in favore di Invitalia S.p.a. in qualità di soggetto armatore degli interventi, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con tale soggetto.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 9.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell'art. 3, commi 24 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022.

3. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.

#### Art. 25.


##### *Sospensione pagamento credito alla società Terme di Montecatini S.p.a.*

1. È concessa la sospensione, per un periodo di novanta giorni, del pagamento della cartella emessa dall'Agenzia delle entrate-riscossione per il recupero del credito relativo al finanziamento temporaneo concesso alla società Terme di Montecatini S.p.a. dall'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 19 (Modifiche alla legge regionale n. 66/2011 «Legge finanziaria per l'anno 2012», alla legge regionale n. 77/2012 «Legge finanziaria per l'anno 2013», nonché alle leggi regionali nn. 49/2003 «Norme in materia di tasse automobilistiche regionali», 1/2005 «Norme per il governo del territorio» e 68/2011 «Norme sul sistema delle autonomie locali»).

#### Art. 26.

##### *Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario pari a complessivi euro 3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2023 ed euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2024, per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno.



2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nell'ambito dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) fra Comune di Livorno, Regione Toscana, Ministero della cultura, Agenzia del demanio Direzione regionale Toscana Umbria.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 1.500.000,00 per l'annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.

#### Art. 27.

##### *Contributo straordinario alla National Italia America Foundation (NIAF)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla National Italia America Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2022, al fine di sostenere le azioni da essa svolte nell'ambito dell'iniziativa «Regione d'Onore», volte a:

a) consolidare le relazioni tra la comunità italoamericana e l'istituzione regionale;

b) favorire la conoscenza delle tradizioni culturali toscane attraverso la presenza di giovani italo americani nel quadro di viaggi studio;

c) promuovere e valorizzare la Toscana sia nei confronti di un vasto pubblico interessato a forme di turismo di alto livello sia in termini di approfondimento delle relazioni economiche con gli Stati Uniti in dimensioni extra-turistiche.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

#### *Capo II*

##### *NORME FINALI*

#### Art. 28.

##### *Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione dell'art. 2, dell'art. 5 e dell'art. 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 14 è assicurata con le risorse disponibili a legislazione vigente, individuate rispettivamente:

a) dal comma 2 dell'art. 3;

b) dal comma 8 dell'art. 14.

3. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2022-2024 con la legge regionale 7 giugno 2022, n. 17 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Seconda variazione).

#### Art. 29.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00369

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 17.

**Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Seconda variazione.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'8 giugno 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;



Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso in data 11 maggio 2022, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all'approvazione, del bilancio stesso di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate, la previsione di ricorso al credito, l'utilizzo di accantonamenti di bilancio, l'utilizzo di risorse regionali libere e tramite storni compensativi fra risorse finanziarie già stanziata in bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

### Capo I

#### VARIAZIONI AL BILANCIO

#### Art. 1.

##### *Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2022	Pluriennale 2023	Pluriennale 2024
ENTRATA	0,00	-10.528.600,00	-10.528.600,00	3.920.000,00	29.800.000,00
SPESA	0,00	-10.528.600,00	-10.528.600,00	3.920.000,00	29.800.000,00

#### Art. 2.

##### *Autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 - 2024*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa».

### Capo II

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2021, N. 56

##### (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 - 2024)

#### Art. 3.

##### *Autorizzazione all'indebitamento*

##### *Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 56/2021*

1. L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). —


1. Nel triennio 2022 - 2024 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'im-

porto complessivo di euro 710.017.759,51 di cui euro 323.875.177,60 nel 2022, euro 201.148.898,66 nel 2023 ed euro 184.993.683,25 nel 2024, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 2, relativi agli esercizi 2023 e 2024, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e



prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2024, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 56/2021*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 56/2021, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento».

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 56/2021*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 56/2021, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00370

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 19.

**Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 10 giugno 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 7, dello statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'introduzione, nel regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), dell'art. 186-ter, il quale stabilisce che qualora il consigliere sia affetto da handicap in situazione di gravità tale da impedirgli la partecipazione continuativa ai lavori consiliari possa essere autorizzato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a partecipare da remoto alle sedute consiliari;


2. L'opportunità di stabilire, in tale caso, una riduzione del rimborso spese per l'esercizio del mandato previsto dall'art. 6-bis, comma 2, della legge regionale n. 3/2009, per cui al consigliere interessato non viene corrisposta, per tutta la durata del periodo autorizzato, la quota variabile del rimborso spese, salvo il caso in cui il consigliere partecipi in presenza alle sedute, venendogli corrisposto, in tale ipotesi, per ogni giorno di presenza, il 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso sino all'importo massimo a lui spettante;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto. Inserimento dell'art. 7-ter nella legge regionale n. 3/2009*

1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:



«Art. 7-ter (Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto). — 1. Nei casi previsti dall'art. 186-ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, di cui all'art. 6-bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell'autorizzazione.

2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell'autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all'art. 6-bis, comma 2, sino all'importo massimo a lui spettante.».

Art. 2.

#### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'applicazione della presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 di cui alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00371

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 17 giugno 2022, n. 20.

**Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 22 giugno 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

la seguente legge statutaria:

(*Omissis*).

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 35 l'articolo dello statuto;

Vista la legge statutaria della Regione Toscana 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale e abolizione del vitalizio) e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

Considerato quanto segue:

1. A seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), è stato realizzato il riassetto delle funzioni provinciali che sono state acquisite, in prevalenza, dalla Regione;

2. Tale assetto, che ha raggiunto un importante grado di stabilità ed efficienza, determina la necessità di governare e presidiare le molteplici funzioni acquisite dalla Regione, garantendo un proficuo rapporto di collaborazione con gli enti locali e un elevato livello di efficienza nell'esercizio dell'azione amministrativa;

3. La contingenza pandemica da SARS-CoV-2, venutasi improvvisamente e drammaticamente a creare nel corrente anno ha investito la società di problematiche vaste e severe che vanno ben al di là del già grave profilo sanitario e assistenziale, coinvolgendo con dati preoccupanti l'ambito economico e sociale, con riflessi e forti ripercussioni, fra l'altro, sul mondo del lavoro, su quello dell'istruzione di ogni ordine e grado e generando un diffuso malessere che necessita di soluzioni e risposte da parte delle istituzioni;

4. Gli effetti accennati al punto 3 non appaiono, purtroppo, di breve durata e, al contrario, il loro governo si profila di lungo periodo;

5. Nel quadro ordinamentale vigente è presente la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione, ricorrente in più di uno statuto regionale, quale coadiutore delle funzioni del presidente della Giunta regionale;

6. Dinanzi all'ampiezza ed urgenza delle problematiche sopra esposte sembra evidente la necessità di affiancare il presidente della Giunta regionale con



una figura che garantisca supporto al presidio delle delicate e innumerevoli funzioni ascritte al presidente stesso;

7. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il presidente del consiglio regionale nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Ufficio di Presidenza.*

*Modifiche all'art. 14 dello statuto*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 14 dello statuto sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.

2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.».

Art. 2.

*Sottosegretario alla Presidenza*

*Inserimento dell'art. 34-bis dello statuto*

1. Dopo l'art. 34 dello statuto è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Sottosegretario alla Presidenza*). —

1. Il presidente della giunta può nominare un Sottosegretario alla Presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.

2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.».

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 17 giugno 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2022, n. 18/R.

**Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 10 giugno 2022*)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA:

il seguente regolamento:  
(*Omissis*).

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), in particolare l'art. 141, comma 15;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2022;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione n. 450 del 19 aprile 2022, n. 450 (Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R di adozione dello schema di regolamento);



Visto il parere (favorevole) della Terza Commissione consiliare «Sanità e politiche sociali» e la Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture», riunite in seduta congiunta in data 11 maggio 2022;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 606;

Considerato che:

1. È necessario ridefinire l'ambito di applicazione del regolamento in riferimento agli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate, quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti;

2. Al fine di tener conto dell'esperienza applicativa maturata in questi anni è opportuno introdurre alcune modifiche, anche di chiarimento delle norme del regolamento regionale emanato con il d.g.p.r. 75/R/2013;

3. Si rende necessario un aggiornamento del regolamento regionale emanato con il d.g.p.r. 75/R/2013 in coerenza con il quadro normativo statale e regionale vigente;

4. È necessario prevedere una norma transitoria per i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di assicurarne la conclusione secondo le disposizioni che ne hanno regolato l'inizio;

Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

*Aggiornamenti normativi. Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 62/R/2005), da ora in poi, indicato come «d.p.g.r. 75/R/2013», le parole: «dell'art. 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio) «sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 141, comma 15, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio)».

#### Art. 2.

*Precisazioni relative all'ambito di applicazione. Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 1,» sono inserite le seguenti: «compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 2 marzo 2018».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi-

zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» e le parole: «di cui all'art. 10 del decreto legislativo 163/2006.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016».

3. Al comma 3 dell'art. 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, prima delle parole: « sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: «, sono inserite le seguenti: « Fatto salvo quanto previsto al comma 1,».

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 del d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: «di cui all'art. 80, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 1/2005;» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 136, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 65/2014;».

5. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituito dal seguente:

«4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi deve comunque essere redatto l'elaborato tecnico della copertura con i contenuti di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) punti da 1 a 4, e lettera b). L'elaborato tecnico contiene, altresì, le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L'eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l'adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.».

#### Art. 3.

*Aggiornamenti normativi delle definizioni. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 75/R/2013*


1. Alla lettera b del comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: «decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni- tabella 3.1.II, categoria H)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni)».

2. Alla lettera c), del comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 75/R/2013 dopo le parole: «il tecnico abilitato incaricato» sono aggiunte le seguenti: «dal committente», dopo le parole: «intervento edilizio soggetto a» è inserita la seguente «CILA,» ed, inoltre, dopo le parole: « il tecnico abilitato alla progettazione incaricato», sono inserite le seguenti: «dal committente».

#### Art. 4.

*Aggiornamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.p.g.r. 75/R/2013, è inserita la seguente: «b bis) comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA); ».



2. Alla lettera *c)*, del comma 1 dell'art. 4 del d.p.g.r. 75/R/2013 le parole «ai sensi dell'art. 83-*bis* della legge regionale n. 1/2005.» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 65/2014.».

3. Al comma 2 dell'art. 4 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole «di manutenzione straordinaria» sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'art. 4 d.p.g.r. 75/R/2013 le parole «dell'art. 140 della legge regionale n. 1/2005,» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 209 della legge regionale n. 65/2014.».

5. Al comma 4 dell'art. 4 d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: «l'abitabilità o» sono soppresse.

6. Al comma 4 dell'art. 4 d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: «del deposito dell'attestazione di cui all'art. 86, comma 3 della legge regionale n. 1/2005, «sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione dell'attestazione di cui all'art. 149 legge regionale n. 65/2014».

#### Art. 5.

*Aggiornamenti normativi relativi all'elaborato tecnico della copertura. Modifica all'art. 5 del d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Al comma 3 dell'art. 5 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: «di cui all'art. 2 del decreto legislativo 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 50/2016» e le parole: «ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo 163/2006.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 50/2016. ».

2. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 5 d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole «la relazione esplicita,» sono aggiunte le seguenti «attraverso specifica relazione di calcolo,».

#### Art. 6.

*Aggiornamenti normativi relativi agli adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura. Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 75/R/2013.*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«*a)* per le istanze di permesso di costruire, per le SCIA e per le CILA, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti minimi di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a)* e *b)*; ».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: «di cui all'art. 140 della legge regionale n. 1/2005,» sono sostituite con le seguenti: «di cui all'art. 209 della legge regionale n. 65/2014,».

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 6 d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«*c)* in sede di presentazione della attestazione di agibilità l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4.».

4. Al comma 2 dell'art. 6 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: «di cui all'art. 83-*bis* della legge regionale n. 1/2005, «sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 65/2014».

#### Art. 7.

*Precisazioni in ordine ai percorsi di accesso alle coperture. Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Al comma 2, lettera *b)* dell'art. 8, le parole: «ove sia prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni» sono sostituite con la seguente: «in caso».

2. Al comma 4 dell'art. 8, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure».

#### Art. 8.

*Precisazioni in ordine agli accessi alle coperture. Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole: «con lato inferiore di larghezza minima di 0,70 metri; «sono inserite le seguenti: « limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica oppure per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti alla realizzazione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono ammesse aperture con lato inferiore di larghezza minima di 0,60 metri e tali comunque da garantire il passaggio di persone e materiali;»

#### Art. 9.

*Aggiornamenti di riferimenti normativi. Modifiche all'art. 11 del d.p.g.r. 75/R/2013*

1. La rubrica dell'art. 11 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituita dalla seguente: «Cause ostative e rinvio alla legge regionale n. 65/2014».

2. Il comma 1 dell'art. 11 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituito dal seguente:


«1. La mancata presentazione degli elaborati di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a)* e *b)* costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire, all'efficacia della SCIA e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 141 comma 14 della legge regionale n. 65/2014.».

#### Art. 10.

*Disposizioni transitorie. Inserimento dell'art. 12-bis al d.p.g.r. 75/R/2013*

1. Dopo l'art. 12 d.p.g.r. 75/R/2013, è inserito il seguente:

«Articolo 12-*bis* (Disposizioni transitorie). — 1. Gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale approvato con



decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 18/R (Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R), sia già stata presentata richiesta di titolo abilitativo o SCIA edilizia oppure sia stata trasmessa la CILA, sono regolati ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo, della presentazione della SCIA edilizia oppure della trasmissione della CILA.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 2022

GIANI

22R00368

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-040) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 0 0 8 \*

€ 3,00

